



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

ACCORDO EX ARTT. 15 L. n. 241/1990 E 5 CO. 6 D. LGS. 50/2016

TRA

La Prefettura dell'Aquila, con sede legale in Corso Federico II, 9 67100 L'Aquila codice fiscale 80003810662 nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Cinzia Teresa Torracò, di seguito "Committente";

E

il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo (d'ora in poi SABAP AQ TE), con sede legale presso il Monastero di Sant'Amico Via di San Basilio, 2/a – 67100 L'Aquila, nella persona del proprio rappresentante legale, Arch. Cristina Colletti

E

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con sede legale in Piazza Gemona, 1 – 67020 Fossa (AQ), nella persona del legale rappresentante Ing. Raffaello Fico, di seguito "USRC";

VISTO

- L'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- art.1, comma 14, della Legge 160/2019. Cap_7352.1.4 - DMT 35546/2021 di assegnazione risorse per il restauro degli edifici del F.E.C.
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- l'istituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012: "A decorrere dal 16 settembre 2012 la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni

*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.”;

- *l'art. 54 co. 2 bis del D.L. 77/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021 “Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente” la circolare del Ministero dell'Interno Prot. 0004007 del 20/4/2022, Realizzazione di opere di manutenzione, conservazione e restauro dei beni del Fondo edifici di culto. Individuazione di nuove soluzioni organizzative.*

PREMESSO CHE

- a) *l'art. 15 L. n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 co. 2 e 3 della medesima legge;*
- b) *un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i tre enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, come rilevato dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza del 19 Dicembre 2012 relativa alla causa C-159/11, specificamente ai punti 31-36 e 40 del dispositivo;*

*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

- c) in tema di accordi, il Codice dei Contratti Pubblici, all'art. 5 co. 6 prevede che le norme del Codice stesso non trovino applicazione in caso di accordi conclusi tra amministrazioni ed enti aggiudicatori, qualora la cooperazione sia finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni, sia sotteso un interesse pubblico preminente, e le attività svolte non rappresentino più del 20% rispetto alle medesime attività svolte sul mercato aperto, come peraltro confermato dal parere reso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 567/2017;
- d) il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per l'Amministrazione dei Culti e del Fondo edifici di culto (FEC) del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione è proprietario del bene immobile denominato Chiesa di San Giorgio sito nel Comune di Tione degli Abruzzi (AQ), fr. di Goriano Valli alla via loc. Cimitero, meglio identificato dai seguenti dati catastali: foglio 15 p.lla 707;
- e) l'immobile di cui al punto *d*) necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;
- f) La chiesa di S. Giorgio, distinta in catasto al foglio 15 p.lla 707, costituisce un bene parte del patrimonio storico/artistico/architettonico situato nel Comune di Tione degli Abruzzi (AQ);
- g) alla luce di quanto rilevato nei punti da *d*) a *f*) emerge un interesse diretto ed attuale, comune al FEC, alla SABAP AQ TE e all'USRC ai sensi del richiamato art. 15 L. n. 241/1990 all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- h) La Prefettura de L'Aquila, competente per gli edifici del FEC situati nella provincia di riferimento, atteso il gran numero di interventi da realizzare in relazione al vasto patrimonio artistico-culturale affidato alla sua salvaguardia e gestione, rileva, all'interno della propria dotazione organica, persistenti carenze di personale all'uopo qualificato, che possa in concreto riscontrare e dar seguito alle numerose attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori di cui al punto *e*), e intende per ciò avvalersi delle competenze tecniche e delle strutture dell'USRC; difficoltà analoghe connesse all'espletamento delle suddette attività vengono riscontrate dalla Soprintendenza territorialmente competente;
- i) esistono presso l'USRC, che ha espresso la propria disponibilità con nota prot. n. 7732 del 17 maggio 2022, in risposta alla nota della Prefettura giusto prot. USRC n. 6935 del 04/05/2022, le strutture necessarie all'espletamento delle procedure richieste;

CONSIDERATO CHE

- a) la Prefettura territorialmente competente ha approvato il testo del presente accordo con atto prot. n. 29924 del 6 giugno 2022;
- b) la SABAP AQ TE ha approvato il testo del presente accordo con decreto dirigenziale prot. Rep. N. 13 del 19 maggio 2022;
- c) USRC ha approvato il testo del presente accordo con determinazione prot. n. 8430 del 26 maggio 2022;



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

**QUANTO SOPRA PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
DELL'ACCORDO, TRA LE PARTI SOPRA INDICATE SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte all'esecuzione dei lavori di cui al punto e) delle premesse. La presente regola i rapporti tra il FEC, la SABAP AQ TE e l'USRC in qualità rispettivamente di committente, di soggetto preposto alla tutela del patrimonio culturale e di Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990

Art. 2. Contenuto dell'accordo e durata.

La Prefettura dell'Aquila conferisce all' USRC, che accetta, il ruolo di stazione appaltante con i compiti di cui all'articolo successivo. L'USRC si impegna a svolgere le attività per conto del FEC attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa, per l'espletamento di tutte le procedure al fine di consentire la realizzazione delle opere.

La durata della presente convenzione è pari al tempo necessario allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione delle opere fino al collaudo definitivo.

Art. 3. Funzioni e compiti della Stazione appaltante

- a. L'USRC svolgerà le attività di espletamento delle procedure di selezione del contraente, con relativa predisposizione del bando di gara/lettera di invito, disciplinari e capitolati d'appalto e stipula dei relativi contratti e scritture private nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici, e qualsiasi altra istanza o intervento che si renda necessario allo scopo. L'USRC provvederà all'approvazione del quadro economico e all'acquisizione del CUP;
- b. La Prefettura dell'Aquila sulla base del presente Accordo affida all' USRC tutte le funzioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori /servizi/forniture di cui all' art. 2 conferendo, in particolare, mandato unitario per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - i. stazione appaltante, con individuazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall'art. 31 D.lgs. n. 50/2016;
 - ii. costituzione, entro 30 gg dalla data di stipula del presente accordo, del gruppo di progettazione che preveda anche la presenza di personale tecnico della SABAP AQ TE – su proposta del responsabile unico del procedimento e nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi eventualmente, di soggetti esterni per supporto e/o consulenza di natura tecnica;
 - iii. redazione, entro 60 giorni dalla costituzione del gruppo di progettazione di cui al comma precedente, del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 23 co. 5 e 6 D.lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo; il progetto redatto sarà trasmesso

*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

alla prefettura, entro 20 giorni dalla redazione (previo assenso della Soprintendenza), per il preventivo e vincolante assenso al prosieguo delle attività di progettazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 è consentita l'omissione di uno o più livelli di progettazione a patto che il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e pertanto sarà omesso il livello definitivo della progettazione redazione del progetto esecutivo entro i successivi 120 giorni dall'avvenuto assenso da parte della Prefettura e di eventuali stralci, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della soprintendenza competente e degli enti preposti funzionali di esso, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.lgs. n. 50 /2016 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto sarà trasmesso al FEC per opportuna conoscenza e condivisione; la verifica ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n. 50/2016 sarà espletata da soggetto esterno selezionato con apposita procedura (entro 30 giorni dall'acquisizione del progetto esecutivo). Il responsabile del procedimento provvederà alla validazione del progetto e alla trasmissione alla Prefettura per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara;

- iv. eventuale indizione e gestione di “Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'Aprile 2009”, ai sensi dell'art. 54 quater del Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere;
- v. nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara (da avviarsi entro 30 giorni dalla validazione del progetto esecutivo); contestuale verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. n. 50/2016; esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- vi. formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- vii. acquisizione dall'operatore economico dei documenti necessari per la stipula del contratto o della scrittura privata;
- viii. trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, al FEC per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa; dell'adozione del provvedimento il FEC darà comunicazione all'USRC per il seguito delle attività di esecuzione;
- ix. svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 101 e 111 D.lgs. n. 50/2016 per la direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni o del supporto di personale tecnico della SABAP AQ TE;
- x. nomina dei collaudatori statici e specialistici nonché delle commissioni di collaudo tecnico - amministrativo, anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50 /2016, con oneri a carico del fondo assegnato agli effetti della Legge 160/2019 e da inserire nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento, fra le somme a disposizione, ove i relativi incarichi siano affidati ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria;



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Superintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

- xi.* definizione delle controversie in via amministrativa con l'attivazione di accordi bonari di cui agli artt. 205 e 206 D.lgs. n. 50/2016. L'USRC indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nella lettera d'invito che il contratto ovvero la scrittura privata non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del medesimo decreto legislativo escludendo, quindi, esplicitamente il ricorso all'Arbitrato per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto stesso ovvero della scrittura privata;
- xii.* assicurare la difesa giuridico amministrativa nel rispetto del codice civile ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 50/2016 per la definizione transattiva ovvero in via giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori non risolte in sede di Accordo bonario rimanendo il FEC unico referente nei confronti del soggetto aggiudicatario sia per una eventuale soluzione del contenzioso in via transattiva che in sede giudiziaria;
- xiii.* in caso di affidamento da parte dell'USRC ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria, necessari per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori e collaudo, delegate dalla Prefettura, l'USRC procederà all'espletamento delle procedure di gara per gli
- xiv.* appalti dei servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici, sopra dettagliate.

Art. 4. Individuazione degli interventi.

L'intervento prevede la realizzazione dei lavori di restauro di cui al punto e) secondo il quadro economico preliminare allegato al presente accordo.

Tali lavori risultano necessari per risolvere i gravi problemi di natura conservativa che affliggono il bene in questione.

Art. 5. Costi e copertura economica.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo precedente risulta necessaria una copertura finanziaria di EUR 1.500.000,00 (*un milionecinquecentomila*).

La Direzione Centrale del FEC con nota prot. 11823 del 3 dicembre 2021 ha assegnato le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Art. 6. Modalità di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati dalla Direzione Centrale del FEC direttamente all'USRC sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, previsti dal Capitolato speciale d'appalto, da trasmettere da parte della Prefettura entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'ufficio speciale. *La Prefettura validerà i S.A.L. prima di inoltrarli alla Direzione Centrale del FEC con richiesta di successiva liquidazione degli importi maturati.*

Art. 7. Durata dei lavori.



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

I lavori dovranno essere conclusi entro il termine stabilito dal Capitolato speciale d'appalto e , da considerare come termine ultimo e perentorio.

Art. 8. Consegna e varianti.

Si concorda che eventuali varianti suppletive nel limite del quadro economico dovranno essere preventivamente approvate dall'USRC e trasmesse per conoscenza al FEC e alla Prefettura;

Art. 9. Vigilanza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 42/2004, al Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente spettano i poteri di vigilanza sugli interventi eseguiti sul patrimonio culturale

Art. 10. Pubblicità.

Il presente accordo sarà pubblicato sui siti istituzionali degli enti sottoscrittori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 13/2013.

Art. 11. Cronoprogramma degli interventi.

Prima di iniziare le attività connesse alle funzioni assunte, USRC con apposita nota comunicherà al FEC il cronoprogramma delle attività e funzioni conferite per consentire di valutare la compatibilità con le esigenze funzionali del FEC.

Art. 12. Attività di esclusiva competenza del FEC.

Restano di competenza della Direzione Centrale del FEC tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi.

Art. 13. Rapporti tra il FEC e USRC

- a. La Direzione Centrale Del FEC con nota del ha assicurato il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere e/o all'acquisizione dei servizi e forniture;
- b. l'importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto;
- c. i lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall'importo aggiudicato in seguito all'espletamento della gara;
- d. l'eventuale impiego delle somme disponibili dopo il ribasso d'asta, potrà essere preventivamente autorizzato solo in caso di interventi connessi a documentati eventi imprevedibili, fatto salvo il ricorso alle varianti suppletive;



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

- e. il FEC Ministero dell'Interno assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte dell'USRC;
- f. l'inoltro da USRC al FEC per il tramite della Prefettura de L'Aquila degli stati di avanzamento e certificati di pagamento, quindi, l'autorizzazione al pagamento, avverrà prima dell'emissione delle relative fatture che dovranno essere intestate all'USRC come generalizzato in premessa, ed inviate all'indirizzo PEC : protocollo.prefaq@pec.interno.it;
- g. L'USRC non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato;
- h. la stazione appaltante provvederà sia all'erogazione delle competenze di cui agli articoli precedenti, che al pagamento degli acconti (certificati di pagamento su S.A.L. - stati di avanzamento lavori) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del soggetto aggiudicatario, ivi compresi quelli per riserve riconosciute, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo/verifica di conformità, accordi bonari *ex artt.* 205 e 206 D.lgs. n. 50/2016;
- i. L'USRC procederà direttamente alla richiesta di pareri di precontenzioso all'ANAC ai sensi dell'art. 211 D.lgs. n. 50/2016;

Art. 14 Incentivi per funzioni tecniche

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche a valere sui finanziamenti disponibili per la realizzazione dell'opera
Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sono definiti e ripartiti secondo il regolamento proprio dell'USRC;
L'incentivo di cui al precedente punto sarà corrisposto dall'USRC previo trasferimento sulla Contabilità Speciale dell'USRC delle specifiche risorse da parte del FEC.

Art. 15. Esenzione bollo e registrazione

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 art. 16 all. b), e al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 16 Controversie e risoluzione

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via

amministrativa. A tal fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 D.lgs. n. 104/2010.

Art. 17 Foro competente



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

Si concorda che il foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente il Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo.

Art. 18 Comunicazioni

Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di buona fede. In particolare, l'USRC terrà informato la Direzione Centrale del FEC su tutte le fasi significative delle attività di cui al presente accordo ed invierà allo stesso, ad avvenuto collaudo, tutta la documentazione tecnica dell'intervento comprese le attestazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità e l'utilizzo. L'USRC coordinerà incontri periodici con personale all'uopo incaricato dal FEC e dalla SABAP AQ TE per monitorare in fase di progettazione e di esecuzione lo stato di attuazione dei procedimenti.

Le parti si impegnano a condividere tutte le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati conseguiti dagli interventi di restauro condotti con l'impegno congiunto e la partecipazione del personale degli uffici coinvolti, dando conto della collaborazione che ha portato al raggiungimento di tali risultati; tale condivisione si estende anche a tutte le attività di organizzazione di eventi e manifestazioni ad essi correlati (a titolo esemplificativo e non esaustivo inaugurazioni, visite in cantiere, laboratori didattici, convegni, pubblicazioni, diffusione di notizie, pagine web).

Art. 19 Referenti.

Referenti per l'attuazione della convenzione sono:
per il FEC: dott. Michele Scognamiglio
per la SABAp AQ TE: il Soprintendente pro tempore
per l'USRC: il Titolare.

Art. 20 Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente accordo.

Titolare del trattamento è, per la Prefettura il FEC, che nomina quale Responsabile del trattamento il dott. Michele Scognamiglio

L'USRC dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del GDPR per la protezione dei dati personali.

L'USRC si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili.

Art. 21 Rinvio.



*Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei
Comuni del Cratere*

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governò
dell'Aquila*

*Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di L'Aquila e Teramo*

Per quanto non previsto nella presente si applica la normativa vigente in materia di appalti, di accordi tra PA, oltre che gli usi e consuetudini.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Prefettura dell'Aquila – Prefetto dell'Aquila
Dott.ssa Cinzia Teresa Torracò

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
Arch. Cristina Collettini

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

L'Aquila, ___/___/_____